CAMERA DEI DEPUTATI N. 1621-B

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
nella seduta del 27 aprile 1978

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
nella seduta del 7 giugno 1978 (Stampato n. 1203)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(COSSIGA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede fra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo, firmato a Roma il 3 giugno 1977

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'8 maggio 1978

TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede fra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo, firmato a Roma il 3 giugno 1977.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 11 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

È autorizzata la spesa per il pagamento dal 1° gennaio 1972 fino al giorno di entrata in vigore dell'Accordo di cui al precedente articolo 1, dei canoni di locazione relativi ai locali in cui il Centro ha sede provvisoria.

ART. 4.

All'onere di lire 39.950.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede, quanto a lire 6.750.000, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1976 e quanto a lire 33.200.000 mediante riduzione del medesimo capitolo n. 6856 per l'esercizio 1977.

All'onere di lire 6.658.300 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

All'onere di lire 39.950.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede a carico del Fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Identico.

Identico.